



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Approvato con delibera di C.C. N.28 del 30/11/2020)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione del Comune verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'Ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio del Comune, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.

Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.

L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Per quanto sopra, una spesa può essere correttamente considerata e imputata in bilancio come «spesa di rappresentanza» se risponde ai seguenti requisiti:

- stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- necessità di proiezione all'esterno dell'Ente in relazione alla quale la spesa di rappresentanza si rivela strumentale;
- rigorosa motivazione dello specifico interesse istituzionale perseguito;
- dimostrazione del rapporto fra l'*utilitas* che l'Ente intende conseguire tramite la sua proiezione all'esterno, sotto forma di promozione turistica o di sviluppo economico e la spesa erogata;
- qualificazione del soggetto destinatario della spesa, che deve essere rappresentante dell'Ente beneficiario dell'omaggio, e rispondenza della spesa a criteri di ragionevolezza e congruità;
- necessità per l'Ente di promuovere la propria immagine all'esterno dei confini istituzionali con documentate probabilità di promozione economica, sociale, culturale.

Art. 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, possono essere annoverate tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di:

- visite di personalità;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori o patrocinatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;

- cerimonie e ricorrenze.

Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessori
- Consiglieri comunali delegati dal Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

Non sono in ogni caso ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'Ente. Non possono usufruire della colazione di lavoro a carico del Comune i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento.

Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente.

Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento delle spese di rappresentanza viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione e viene assegnato, in sede di approvazione di PEG, in un apposito capitolo (o in appositi capitoli), anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo/i di bilancio che deve/ano essere reso/i autonomo/i rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dalla normativa vigente in materia di approvvigionamento di beni e servizi.

Particolari iniziative comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente comma 1 potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni.

Art. 7 - Liquidazione e pagamento

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal responsabile del settore competente, previa presentazione di una dichiarazione resa dal soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2.

Art. 8 - Invio atti alla corte dei conti

Ai sensi dell'art. 16 comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all' articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei

conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente locale.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente e previsto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione.